

Martedì 12 Maggio 1998

alle ore 9,30 e 16,30

376^a e 377^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Interrogazioni sul caso Gelli (*testi allegati*).

II. Seguito della discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001.
(Doc. LVII, n. 3)

– *Relatore* FERRANTE; *relatori di minoranza* VEGAS, MANTICA e TAROLLI; MORO.

III. Voto finale del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto con la presenza del numero legale*).
(3095)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

SALVI, GUALTIERI, PELLEGRINO, BARBIERI, ROGNONI, BUCCIARELLI, PARDINI, DE GUIDI, PETRUCCIOLI, SCIVOLETTO, BERTONI, SENESE, D'ALESSANDRO PRISCO, FIGURELLI, CARPINELLI, GIOVANELLI, VELTRI, DONISE, CONTE, GRUOSSO, PAROLA, LARIZZA, SARACCO, MICELE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Per conoscere: (3-01855)
(7 maggio 1998)

quali siano state le misure adottate per evitare che, al momento della pronuncia della sentenza definitiva nel procedimento a carico di Licio Gelli, questi potesse sottrarsi ancora una volta alla giustizia;

quali siano state le direttive impartite e quali i soggetti incaricati di eseguirle;

quali siano i provvedimenti adottati nei confronti di chi si sia reso responsabile di questa intollerabile offesa alla coscienza civile del paese.

SALVATO, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01859)
(11 maggio 1998)

che il giorno 22 aprile 1998 la Corte di cassazione ha reso definitiva la condanna a 12 anni di reclusione a carico del signor Licio Gelli per la bancarotta del Banco Ambrosiano;

che, secondo fonti ufficiali, «appena appresa la notizia della sentenza della Corte di cassazione, la questura di Arezzo ha disposto un servizio di osservazione nelle 24 ore presso la dimora di Villa Wanda»;

che nonostante ciò lunedì 4 maggio – dodici giorni dopo la decisione della Corte di cassazione – gli agenti della Digos che si sono presentati presso la dimora di Gelli per eseguire il relativo ordine di carcerazione non hanno potuto far altro che registrare la sua scomparsa,

si chiede di sapere:

per quali motivi sia stata data esecuzione all'ordine di carcerazione a quasi due settimane dalla sentenza della Cassazione;

se vi siano responsabilità delle forze dell'ordine e delle competenti autorità di pubblica sicurezza nella irreperibilità del signor Gelli.

PERUZZOTTI, MANFROI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01860)
(11 maggio 1998)

che il signor Licio Gelli, già «venerabile maestro» della loggia massonica Propaganda 2, detta P2, risulta essere irreperibile, pur in pre-

senza di un ordine di arresto emesso dalla procura generale presso la corte di appello di Milano in esecuzione di una sentenza della Corte di cassazione;

che il suddetto si rendeva irreperibile sin dal 22 aprile 1998, giorno della sentenza della Cassazione, mentre le misure restrittive della libertà personale venivano adottate dalla procura di Milano il giorno 4 maggio;

che al suddetto in data 4 giugno 1997 sono stati ritirati sia il passaporto che la carta di identità valida per l'espatrio;

che da Villa Wanda una collaboratrice del suddetto risponde che il commendatore «è uscito e che rientrerà in serata»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare, una volta per tutte, in modo serio, se esistano connivenze all'interno degli uffici giudiziari e delle autorità di pubblica sicurezza con il signor Licio Gelli;

per quale ragione non siano stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti restrittivi della libertà personale in tempo utile;

se siano stati effettuati a dovere controlli all'interno dell'abitazione di Gelli ad Arezzo;

in che modo, in presenza di un latitante, i Ministri in indirizzo intendano comunque attivarsi per assicurare questo pericoloso criminale alle patrie galere.

MANCONI, DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* (3-01885)

– Premesso:

(11 maggio 1998)

che in data 22 aprile 1998 la quinta sezione penale della Corte di cassazione, a conclusione di cinque giorni di dibattimento, ha confermato, rendendola esecutiva, la condanna a 12 anni di reclusione inflitta al noto Licio Gelli per la bancarotta del Banco Ambrosiano;

che in data 4 maggio 1998, all'atto della esecuzione del conseguente ordine di carcerazione, il predetto Gelli – che era sottoposto alle misure cautelari del divieto di espatrio e dell'obbligo di firma presso gli uffici di polizia di Arezzo – è risultato irreperibile;

che il codice di procedura penale (articolo 299) prescrive che le misure cautelari debbano essere adeguate al variare delle esigenze del caso concreto;

che lo stesso codice, con significativa e specifica previsione (articolo 304, comma 2b), consente, anche in deroga agli ordinari termini di scadenza, il ripristino della custodia cautelare (se del caso nella forma dell'arresto nel proprio domicilio o in luogo di cura) quando, con l'approssimarsi del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si acuisce il pericolo di fuga dell'imputato;

che nel caso di specie l'imminente sentenza della Corte di cassazione rendeva palese l'interesse del Gelli a sottrarsi con la fuga alla probabile conferma della condanna inflittagli dalla corte d'appello di Milano;

che altresì notorio era che il Gelli – già in passato sottrattosi più volte ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria – fosse in condizione di realizzare il suo interesse alla fuga;

che ricorrevano, pertanto, i presupposti tipici che imponevano al competente ufficio del pubblico ministero (procura generale di Milano) la tempestiva richiesta di una misura cautelare adeguata a prevenire la prevedibile fuga del condannato prima della decisione della Cassazione;

che l'adozione di tale misura avrebbe certamente imposto agli organi di polizia di assolvere agevolmente e senza scusanti i doveri di controllo di loro competenza,

si chiede di sapere:

per quali ragioni la competente autorità giudiziaria non abbia provveduto a richiedere tempestivamente la misura cautelare che il caso Gelli palesemente richiedeva;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare che gli uffici giudiziari si sottraggano all'adempimento di elementari doveri come quelli evidenziati dal predetto caso Gelli.

CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, OSSICINI, DI BENEDETTO, MUNDI, FIORILLO, BRUNI, D'URSO, MANIS, LAURIA Baldassare, MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

(3-01886)

(11 maggio 1998)

che il signor Licio Gelli è stato condannato ad una pena definitiva di otto anni di reclusione e dal 22 aprile 1998 risulta irreperibile;

che trattasi di personaggio di primo piano della Loggia P2 e come tale depositario di gran parte di quei segreti che hanno fatto la storia di questo paese, per cui anche nell'ambito degli apparati dello Stato, almeno di quel «sottobosco» legato alla Loggia P2, risulta evidente l'interesse a che Licio Gelli non racconti quanto a sua conoscenza,

si chiede di sapere:

se la Loggia P2 sia ancora funzionante nella sua struttura e denominazione originaria, o in diversa forma e, nell'affermativa, quale ruolo abbia svolto nel caso di specie;

quali siano gli apparati dello Stato nei quali le nomine e gli avanzamenti di carriera dovuti all'appoggio di questa associazione sono stati più frequenti;

quale contributo abbia dato Licio Gelli nel far conoscere l'attività svolta dall'associazione;

quali siano i personaggi legati alla Loggia P2 che risultano avere ancora ruoli e responsabilità di rilievo negli apparati dello Stato, nel mondo economico e finanziario;

se il medesimo abbia l'obbligo della firma quotidiana avanti le autorità e, nell'affermativa, quale sia stata l'ultima volta che egli vi abbia ottemperato;

quando sia stato visto Licio Gelli entrare, per l'ultima volta, nella sua abitazione;

se gli agenti che sorvegliavano la casa fossero a conoscenza di tutte le uscite esistenti e della struttura dell'abitazione di Licio Gelli;

quale sia stata l'ultima volta che Villa Wanda è stata perquisita dalle autorità;

se esistesse un circuito di telecamere per la sorveglianza alla casa e al personaggio Gelli;

quanti uomini fossero impiegati nel servizio di sorveglianza e per quale arco della giornata;

se l'autorità di Polizia abbia perquisito gli autoveicoli in entrata e in uscita da Villa Wanda, anche con riferimento ai fornitori di generi vari;

considerato infine che nella cosiddetta «Prima Repubblica» sono stati plurimi i casi in cui i «personaggi illustri» hanno potuto sottrarsi al carcere attraverso la latitanza, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Dicastero competente abbia assunto o intenda assumere per scongiurare tali eventi.

ZANOLETTI, NAPOLI Bruno, TAROLLI, DE SANTIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01887)
(11 maggio 1998)

che il 22 aprile 1998 passava in giudicato la sentenza definitiva sul *crac* del Banco Ambrosiano a carico di Licio Gelli;

che il provvedimento restrittivo a carico di Gelli emesso dalla procura generale di Milano è stato emanato il 4 maggio 1998;

che il Ministero dell'interno afferma che fin dal 23 aprile aveva predisposto la sorveglianza 24 ore su 24 davanti all'abitazione del condannato,

si chiede di sapere:

se esistano ritardi e responsabilità nell'emissione del provvedimento restrittivo a carico del signor Gelli;

le modalità della sorveglianza organizzata dalla questura di Arezzo intorno alla villa del condannato.

FOLLIERI, RESCAGLIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere: (3-01888)
(11 maggio 1998)

le circostanze e le eventuali responsabilità della fuga di Licio Gelli;

se il Governo non intenda proporre adeguate misure legislative che impediscano ai condannati in via definitiva per gravi reati – scarcerati per decorrenza dei termini della custodia cautelare o per ragioni di salute – di sottrarsi all'esecuzione della pena attraverso la latitanza.

MACERATINI, CUSIMANO, LISI, MANTICA, PEDRIZZI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, FISICHELLA, PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01895)
(11 maggio 1998)

che l'attuale irreperibilità di Licio Gelli è un grave atto di accusa nei confronti dei poteri pubblici deputati al rispetto della legalità ed in particolare dei titolari dei Dicasteri dell'interno e della giustizia;

che il problema non è tanto quello di assicurare la detenzione di un anziano ultraottantenne ma quello di riaffermare l'autorità dello Stato e la serietà dei controlli per il rispetto della legalità, problemi riguardo ai quali il Governo appare chiaramente inadempiente;

che in Belgio per la latitanza di sole quattro ore del pedofilo Ducroux si sono dimessi il Ministro dell'interno e quello della giustizia, si chiede di sapere:

quali giustificazioni il Governo e i Ministri in indirizzo ritengano di poter addurre per questo esecrabile episodio;

quali responsabilità omissive a giudizio del Governo emergano nelle circostanze;

se non si ritenga che la latitanza di Licio Gelli, che ha superato abbondantemente le quattro ore, non valga un atteggiamento analogo a quello dei Ministri belgi da parte degli omologhi italiani, soprattutto ora che il Governo Prodi ha fatto dell'ingresso italiano in Europa il suo più vistoso titolo di merito.

CIRAMI, FOLLONI, GUBERT. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – In ordine all'episodio che ha visto Lucio Gelli sottrarsi all'esecuzione di una sentenza definitiva a conclusione della vicenda giudiziaria inerente al fallimento del Banco Ambrosiano, (3-01896)
(11 maggio 1998)

gli interroganti chiedono di conoscere:

se e quali responsabilità siano emerse, tanto per ritardi, omissioni o mancata vigilanza da parte di organi dello Stato;

quali misure si intendano adottare per dare ai cittadini la chiara percezione che lo Stato non rimarrà inerte di fronte a questo gravissimo episodio.

LA LOGGIA, PERA, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01898)
(11 maggio 1998)

che, mercoledì 22 aprile 1998, la Corte di cassazione ha condannato definitivamente a pene superiori ai sette anni Licio Gelli, Umberto Ortolani, Maurizio Mazzotta e Flavio Carboni per la bancarotta del vecchio Banco Ambrosiano di Roberto Calvi;

che l'esecuzione della sentenza ha avuto gravi e colpevoli ritardi, a tal punto da consentire a Licio Gelli di sottrarsi alle conseguenze della sentenza definitiva;

che il comportamento colpevole, secondo il Ministro guardasigilli, sarebbe da ascrivere ai magistrati della Corte di cassazione, accusati dallo stesso Ministro di aver trasmesso il provvedimento restrittivo alle autorità di polizia competenti per le vie normali;

considerato:

che in questa, come in tante altre occasioni, è emersa la debolezza e l'inefficienza dello Stato e del Governo;

che in casi così rilevanti e per problemi riguardanti la gestione dei delicatissimi apparati per la sicurezza dello Stato, come la polizia di Stato, la responsabilità ultima non può non essere dell'autorità politica competente, cioè del Ministro dell'interno;

che il Ministro di grazia e giustizia ha immediatamente disposto un'ispezione presso la Cassazione, mentre non ha compiuto analoghi atti di acquisizione di informazioni di fronte a comportamenti ben più discutibili di alcuni uffici giudiziari requirenti, in particolare che lo stesso Ministro guardasigilli non ha disposto alcuna ispezione presso la procura di Milano quando è emerso, sulla base di prove documentali, che il pubblico ministero dottor Francesco Greco aveva formalmente autorizzato l'uso di atti di rogatorie internazionali in spregio al principio di specialità,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro dell'interno stia considerando la ipotesi di assumersi la sua responsabilità, con l'atto delle dimissioni, come successe in Italia con le dimissioni dell'allora Ministro competente, Vito Lattanzio, dopo la fuga dell'ex comandante delle SS, colonnello Kappler;

se il Ministro di grazia e giustizia sia in condizioni di poter spiegare al Parlamento questa differenza di atteggiamento da parte del suo Dicastero, a seconda se gli atti ritenuti discutibili siano compiuti da magistrati giudicanti o da certi uffici giudiziari requirenti;

se, infine, entrambi i Ministri, in ossequio anche alla piena partecipazione italiana all'Unione europea, non ritengano di adeguarsi ai principi di responsabilità propri dei paesi di avanzata democrazia, applicati recentemente dai membri del Governo belga per aver perso di vista, per quattro ore, il pedofilo Ducroux.

